



SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE  
Servizio Integrità e amministrazione direzione

PROT. N. 109071  
DEL 18.07.2016  
CLASSIFICA 1.0.1

All'Autorità Nazionale Anticorruzione  
Area Vigilanza  
Ufficio VIG - UVSF

Via Marco Minghetti, 10  
00187 ROMA

c.a. dott. Giuseppe Failla

[protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)

Monza, 18 luglio 2016

**Oggetto: Fascicolo 2631/2015 - Accordo transattivo tra il Comune di Monza Monza e l'Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. relativo al contratto di appalto avente per oggetto il servizio di raccolta, trasporto rifiuti urbani e pulizia rete stradale. Definizione dell'istruttoria di vigilanza approvata dal Consiglio dell'Anac nell'adunanza del 28 giugno 2016.  
Risposta a nota n. 0104356 del 5/7/2016**

Con la presente si forniscono le informazioni richieste da codesta Autorità, di cui alla nota a cui si risponde.

In via preliminare, si chiarisce che la divergenza di opinioni circa l'applicabilità alla vicenda in questione dell'art. 11, l. n. 241 1990 non riguarda l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione della norma correttamente ricostruito nella nota citata. Le divergenze concernono la qualificazione dell'ambito dei rapporti sui quali si sono manifestate le divergenze tra comune e impresa non compiutamente ascrivibile alla fase di esecuzione del contratto.

L'approfondimento del contrasto interpretativo, non sulla norma, ma sulla qualificazione giuridica dei rapporti, perde ogni utilità in ragione di quanto sarà appresso chiarito.



1. Questo ufficio prende atto dell'esito dell'istruttoria avviata con nota del Presidente ANAC n. prot. 76369 del 12 maggio 2016. Come già rappresentato a codesta Autorità nei primi scambi informativi, questo ufficio riteneva (e ritiene) che per consentire la prosecuzione dell'attività aziendale sussistessero le condizioni per l'applicazione di provvedimenti idonei ad assicurare la completa e duratura estromissione della proprietà dalla gestione aziendale. Le autorità procedenti e decidenti, nell'esercizio delle loro responsabilità, hanno ritenuto di seguire altre direzioni con decisioni che di certo non compete a quest'ufficio commentare o valutare.

Preme evidenziare che questo comune ha proceduto senza alcun tentennamento a licenziare in tronco i funzionari infedeli anche al fine di interrompere condotte che, è opinione di quest'ufficio evidentemente non condivisa in sede giudiziaria, estendevano i vizi genetici anche allo svolgimento del rapporto contrattuale, consentendo alla ditta (rectius: alla proprietà) di incrementare la redditività del contratto mediante l'adozione di decisioni tecnico - organizzative incoerenti con la rappresentazione dei costi in sede di offerta.

Questo ufficio ha già avuto modo di sottolineare la difficoltà e la rischiosità di agire sul terreno dell'inadempimento alla luce dei contenuti del capitolato speciale, chiaramente orientati alla tutela della posizione dell'Impresa e non del comune. Per questi aspetti si rimanda alla precorsa corrispondenza.

2. Alla luce del provvedimento di commissariamento emesso dal Prefetto di Monza e Brianza su proposta di codesta Autorità, vengono meno i presupposti per proseguire il percorso dell'accordo procedimentale. Si ritiene (sul punto potrebbero tuttavia sorgere dubbi) che anche le questioni legate all'accordo transattivo debbano transitare nell'ambito dell'amministrazione commissariale. Viene meno pertanto lo scopo originario di sperimentare una soluzione complessiva ed unitaria delle vertenze che contrapponevano e contrappongono il comune e l'impresa.

Preme evidenziare, peraltro, come le risultanze degli approfondimenti eseguiti dal perito hanno consentito di avvalorare le conclusioni che avevano condotto questa amministrazione prima a risolvere il contratto di smaltimento terre e poi ad interessare l'Autorità Giudiziaria con nota del 16 gennaio 2016. La conferma in sede peritale delle conclusioni a cui era pervenuta questa amministrazione, ha consentito di sollecitare l'Autorità Giudiziaria a rivalutare la fondatezza dei rilievi oggetto della nota del 16 gennaio 2016.

Circa la mancata segnalazione al Casellario Informativo dell'ANAC, questo ufficio ha già avuto modo di sollecitare il servizio competente.

Prima di formulare le valutazioni sui fatti richieste da codesta Autorità, è utile ricostruire il contesto nel quale questo ufficio ha svolto la propria attività.



L'approssimazione nella gestione, purtroppo, non riguardava (e in minor misura oggi riguarda) solo la fase esecutiva, ma sovente (anche in questo caso in rilevante minor misura oggi) anche la fase genetica dei contratti.

Il sottoscritto, insediatosi nell'ufficio attualmente ricoperto, su mandato del signor Sindaco Roberto Scanagatti, ha avviato una faticosa revisione delle prassi operative, ovviamente cercando di salvaguardare la continuità nell'erogazione di servizi essenziali. Dall'attività di revisione delle prassi e delle decisioni, sono scaturiti (tra gli altri) 3 licenziamenti, alcune sospensioni dal servizio, 3 rapporti all'Autorità Giudiziaria. I servizi ambientali sono stati oggetto di attenzione (e di segnalazioni) non solo con riferimento al contratto di cui è questione.

Oggi è attivo un sistema di controllo diffuso che ha consentito di incrementare significativamente la trasparenza dei percorsi decisionali e gestionali, anche se il lavoro è tutt'altro che compiuto.

Circa le responsabilità collegate ai fatti, si riportano le valutazioni di questo ufficio.

Debiti fuori bilancio. Sembra costituissero prassi l'ordinazione irrituale di prestazioni da parte dell'allora assessore Giovanni Antonicelli. In alcuni casi su richiesta di altre istituzioni aventi sede a Monza, in altri per autonoma determinazione. L'assessore Antonicelli (poi condannato per fatti di corruzione), peraltro seguendo un costume piuttosto diffuso e radicato, pare usasse sostituirsi sovente agli uffici nel disporre l'esecuzione di prestazioni a ditte esterne.

Le prestazioni oggetto di confronto pare siano state effettivamente rese. Resta da analizzare e valutare la ricorrenza dei presupposti richiesti dall'art. 194, comma 1, lett. e) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 previa determinazione del valore della prestazione. Si evidenzia che le prestazioni in questione non sono state pagate.

Smaltimento terre: alla luce delle risultanze peritali, nessun corrispettivo sarà corrisposto fino alla definizione degli ulteriori approfondimenti richiesti all'Autorità Giudiziaria. Quanto alla mancata comunicazione al Casellario (probabilmente dipendente dall'errata qualificazione del titolo giuridico della risoluzione) il servizio competente, diretto dall'Architetto Angelo Cantù, è stato sollecitato a colmare l'omissione.

Distinti saluti

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Mario Spoto